

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1753

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUZZANTE

Norme a favore della sperimentazione dell'utilizzo degli animali a fini terapeutici (*pet therapy*) attraverso il rapporto intersoggettivo e coterapeutico tra l'uomo e l'animale

Presentata il 12 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La *pet therapy* è una nuova scienza, nata intorno agli anni sessanta negli Stati Uniti, che prevede l'uso co-terapeutico degli animali per il recupero ed il mantenimento della salute umana attraverso un rapporto interpersonale tra l'uomo e l'animale. Tale metodica viene anche definita « terapia dolce », in considerazione degli effetti benefici che si possono riscontrare sulla salute dei pazienti ai quali viene praticata, sotto il profilo psico-emozionale, con sintomi di attenuazione dell'ansia, dello *stress* o di compensazione dei vuoti affettivi.

A seguito di numerosi e rigorosi studi è stato inoltre dimostrato come un corretto rapporto con gli animali possa comportare condizioni più vantaggiose per il sistema cardiocircolatorio. Si è evidenziato, ad esempio, come la sopravvivenza

dei pazienti affetti da infarto miocardico, risulti correlata in modo significativo con il possesso di animali da compagnia, in quanto è stato rilevato che coloro che avevano un animale in casa registravano una maggiore possibilità di vivere più a lungo dopo l'infarto e, questo, a prescindere dalla gravità dell'episodio.

È stato inoltre dimostrato che gli animali rappresentano un'importante fonte di supporto sociale, capace di agire come un efficace modulatore dello *stress* quotidiano in difesa della salute. Prendendo atto poi che la popolazione italiana sta costantemente invecchiando e che la società del domani dovrà farsi carico di interventi sanitari, ricreativi e culturali, oltretutto economici, che affrontino i problemi di una fascia così ampia della popolazione, risulta del tutto evidente come la *pet therapy*, o

terapia assistita dagli animali, possa rappresentare un solido strumento in aiuto dell'anziano e, più in generale, dell'intera collettività.

Se ad esempio si prende in considerazione un'altra fascia sociale a rischio, quale quella dell'infanzia, non si può non tenere conto dell'apparente inarrestabile « impoverimento sociale » del contesto in cui sono costretti a vivere la maggior parte dei bambini. Sempre più spesso la figura del genitore è surrogata dall'asilo, dalla *baby-sitter* o dalla televisione, con il rischio di produrre non solo un profondo e latente malessere emozionale e psicologico, ma anche veri e propri disturbi fisici. In questo contesto, la presenza di un animale può rappresentare un necessario presidio terapeutico, come dimostrato nei reparti pediatrici negli ospedali di Padova, Niguarda di Milano e Roma. Infine, già a partire dagli anni settanta, sono stati portati avanti negli Stati Uniti specifici programmi sull'uso terapeutico degli animali, su persone affette da disturbi psichici o negli istituti di detenzione.

Alla luce di tali considerazioni e delle esperienze maturate in altri Paesi, ed in via del tutto limitata in Italia, la presente proposta di legge si prefigge lo scopo di

addivenire quanto prima, anche nel nostro Paese, al riconoscimento della *pet therapy* quale strumento terapeutico di supporto in una pluralità di patologie, attraverso un approccio multi-disciplinare, in cui vengano impegnate diverse professionalità: il medico veterinario, lo psicologo, il medico clinico, il biologo, il geriatra, il pediatra. A tale fine, con l'articolo 1 della proposta di legge, si prevede il riconoscimento e la definizione delle metodiche attinenti l'utilizzo degli animali a fini terapeutici, da parte del Ministero della salute, attraverso l'emanazione di un apposito decreto. Si prevede, altresì, che il suddetto Ministero metta a punto e promuova la realizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione della *pet therapy* per i quali vengano assegnati specifici contributi.

Le potenzialità terapeutiche e sociali che sono riscontrabili dalla diffusione dell'adozione della *pet therapy*, nonché il relativo contenimento degli oneri finanziari necessari per la sua sperimentazione e promozione, inducono a ritenere che si possa giungere ad una sollecita approvazione di provvedimenti legislativi a favore di questa innovativa ed efficace tecnica terapeutica.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La presente legge ha la finalità di favorire la sperimentazione e la promozione dell'utilizzo degli animali a fini terapeutici (*pet therapy*).

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti l'ambito e le modalità di applicazione dell'utilizzo degli animali a fini terapeutici.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati programmi di ricerca e di sperimentazione dell'utilizzo degli animali a fini terapeutici.

4. Per gli interventi di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 2001 e di 5.164.569 euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0017710\*